

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2019**

**552/2019/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ESPERIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI ENEL  
DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E- DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1093<sup>a</sup> riunione del 19 dicembre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07 e, in particolare, l'Allegato A di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e, in particolare, l'Allegato A di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 311/2016/E/eel e, in particolare, l'Allegato A recante il "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 26 marzo 2015, 137/2015/E/eel su segnalate anomalie nella gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica da parte di Enel Distribuzione" (di seguito: deliberazione 311/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 283/2017/E/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di stoccaggio, di un sistema GNL o distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la determinazione dell’Autorità 2 ottobre 2018, DSAI/60/2018/eel (di seguito: determinazione DSAI/60/2018/eel);
- la determinazione dell’Autorità 16 aprile 2019, DSAI/19/2019/eel; (di seguito: determinazione DSAI/19/2019/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell’Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. In data 9 agosto 2019 (prot. Autorità 21231 del 12 agosto 2019), SRC S.r.l. (di seguito: SRC) ha presentato all’Autorità una istanza, chiedendo che *“il reclamo proposto dalla società Esperia in data 9 Novembre 2015, venga immediatamente ripreso e portato a compimento, essendo stato rimosso ogni legittimo impedimento alla sua prosecuzione in virtù della sentenza n.4220 del 20 Giugno 2019 pronunciata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato”*; in pari data anche l’ing. Filippo Giacomo Giusto, nella sua qualità di socio ed amministratore di Esperia S.p.a. in liquidazione in fallimento (di seguito: Esperia), presentava all’Autorità una istanza del medesimo contenuto (prot. Autorità 21179 del 9 agosto 2019);
2. gli istanti fondavano la propria richiesta sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 giugno 2019, n. 4220 (R.G. n. 488/2017) che ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 36; quest’ultima sentenza aveva, a sua volta, annullato il provvedimento dell’Autorità 16 febbraio 2016 (prot. 4349) che - respingendo l’istanza di archiviazione presentata da Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a., di seguito anche: e-distribuzione o gestore) - aveva disposto la prosecuzione della trattazione del reclamo presentato in data del 9 novembre 2015 (prot. Autorità 33656 del 10 novembre 2015) da Esperia nei confronti e-distribuzione, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com. In esecuzione del dispositivo della sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, l’Autorità aveva archiviato, in data 24 ottobre 2016 (prot. 30312), il procedimento, *“impregiudicato l’esito dell’eventuale impugnazione avverso la sentenza”*;
3. con nota del 3 settembre 2019 (prot. Autorità 22206 del 3 settembre 2019), l’Autorità ha chiesto agli istanti di regolarizzare le rispettive richieste;
4. con nota del 4 settembre 2019 (prot. Autorità 22459 del 6 settembre 2019), gli istanti hanno trasmesso le integrazioni richieste, da cui è emerso che con atto di trasferimento in data 1 agosto 2019 (rep. n. 55268/19100), stipulato innanzi al notaio Antonio Reschigna e registrato il 2 agosto 2019 (n. 21488/2019), SRC ha acquistato da Esperia il diritto controverso, relativo al procedimento riassunto dal Fallimento e pendente presso il Consiglio di Stato, Sezione VI, R.G. n. 488/2017 - Fallimento Esperia contro Enel Distribuzione - *“(…) con ogni conseguente diritto spettante all’esito del procedimento amministrativo”*;

5. con nota del 19 settembre 2019 (prot. Autorità 23810), in accoglimento dell'istanza presentata da SRC e dall'ing. Filippo Giacomo Giusto, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle parti la prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo in parola, concernente la presunta violazione dell'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, in materia di *unbundling* funzionale del gestore del sistema di distribuzione facente parte di una impresa verticalmente integrata; in particolare tale violazione si sarebbe concretizzata attraverso specifiche condotte del gestore in merito alla gestione della risoluzione del contratto di trasporto intercorrente tra e-distribuzione ed Esperia;
6. con nota del 4 ottobre 2019 (prot. Autorità 25565 del 7 ottobre 2019) il gestore ha trasmesso la propria memoria richiedendo, tra l'altro, l'archiviazione del reclamo, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Disciplina, in considerazione della pendenza di due procedimenti sanzionatori, avviati dall'Autorità, con le determinazioni DSAI 60/2018/eel e DSAI 19/2019/eel, *“per l'accertamento (...) delle violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale e contabile e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi”*;
7. con nota del 14 ottobre 2019 (prot. 26423) gli Uffici hanno richiesto a e-distribuzione *“di specificare quali delle contestazioni oggetto del presente reclamo sarebbero già oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determina DSAI 60/2018/EEL”*;
8. con nota del 24 ottobre 2019 (prot. Autorità 28341 del 30 ottobre 2019) il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni;
9. con nota del 7 novembre 2019 (prot. Autorità 29332 dell'8 novembre 2019) SRC ha rappresentato la propria posizione in merito a quanto sostenuto da e-distribuzione, nelle richiamate note del 4 e del 24 ottobre 2019;
10. con riferimento alle questioni di merito oggetto del reclamo, i sopracitati atti depositati dalle parti, a seguito della prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo in questione, rinviando agli scritti e ai documenti depositati ed acquisiti nel corso della fase iniziale del procedimento in parola;
11. in data 23 settembre 2016 la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) ha reso il parere tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com; tale parere è stato integrato in data 21 novembre 2019;
12. in data 2 dicembre 2019 (prot. Autorità 32146), al fine di garantire la più ampia partecipazione al contraddittorio, sono stati trasmessi ad Enel S.p.a. (di seguito: Enel) gli atti prodotti dalle parti a seguito della prosecuzione del procedimento di reclamo, essendo Enel già stata resa partecipe del procedimento, nella fase iniziale dello stesso, con nota del 22 dicembre 2015 (prot. Autorità 37821).

#### **QUADRO NORMATIVO:**

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano, in primo luogo, le disposizioni contenute nell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo 93/11, secondo cui:

- (comma 1) *“il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:*
    - a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;*
    - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;*
    - c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;*
    - d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformità', indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che è responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate”;*
  - (comma 2) *“Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: a) [...]; b) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio”.*
14. Rilevano, inoltre, gli obblighi in materia di separazione funzionale previsti, per il periodo 2007-2015, dal TIU e, a partire dall'1° gennaio 2016, dal TIUF e, segnatamente:
15. l'articolo 7, comma 4, del TIU il quale prevede che la società capogruppo esercita i propri poteri di indirizzo e controllo, garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale;
16. l'articolo 11 del TIU, ai sensi del quale:
- (comma 2) *“Fatte salve le limitazioni di cui al comma 7.2 e all'Articolo 9 sono componenti del gestore indipendente:*
    - a) per le attività di cui al comma 7.1, lettere a), b), c), f), g) e h), e in ogni caso per tutte le attività di cui al comma 7.1 svolte in condizioni di separazione giuridica: gli amministratori, ovvero i componenti del consiglio di gestione, e il personale con funzioni dirigenziali apicali, salvo quanto previsto al comma 11.5;*

- b) per le attività di cui al comma 7.1, lettere d) ed e) il personale con funzioni dirigenziali apicali da cui dipendono le medesime attività”.*
- (comma 5) *“Ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto all’Articolo 11, comma 11.2, lettera a), l’ esercente può prevedere che non tutti gli amministratori siano componenti del gestore indipendente purché: a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell’impresa, quanto previsto all’Articolo 2, comma 2.1, del presente provvedimento; b) gli amministratori della impresa oggetto di separazione funzionale che non soddisfano i criteri di indipendenza previsti al comma 11.3, non rivestano ruoli operativi e/o decisionali in attività verso le quali è prevista la separazione funzionale di cui al comma 4.1 lettere g), h) ed s); c) sia prevista una apposita struttura organizzativa, parte del gestore indipendente, che esprime parere vincolante per tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell’attività separata funzionalmente, nonché per l’approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 11.1 lettera b), punto i”;*
17. l’articolo 7, comma 1, del TIUF, ai sensi del quale l’impresa verticalmente integrata *“conferisce autonomia decisionale e organizzativa alle attività di cui all’articolo 4, comma 1”* - ossia a) distribuzione dell’energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale) - separandole amministrativamente da tutte le altre attività e, a tal fine, ne affida l’amministrazione ad un Gestore indipendente;
  18. l’articolo 9, comma 1, lett. a) del TIUF il quale stabilisce che, per le attività di distribuzione dell’energia elettrica, trasporto regionale e distribuzione del gas naturale, il Gestore indipendente è formato dai componenti dell’organo amministrativo dell’impresa e dal personale con funzioni dirigenziali apicali;
  19. l’articolo 9, comma 2 del TIUF il quale prevede, altresì che, ai fini della ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), l’ esercente può prevedere che non tutti i componenti dell’organo amministrativo dell’impresa siano componenti del Gestore indipendente purché: a) sia incluso nello statuto sociale, quali finalità dell’impresa, quanto previsto all’articolo 3 del TIUF; b) i componenti dell’organo amministrativo dell’impresa oggetto di separazione funzionale che non fanno parte del Gestore indipendente non rivestano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o vendita di energia elettrica o di gas naturale; c) sia previsto, nello statuto societario, che il Gestore indipendente esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell’organo amministrativo dell’impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell’attività separata funzionalmente, nonché per l’approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14, comma 2, lettera a);
  20. l’articolo 13, comma 4, del TIUF, in virtù del quale lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento e l’eventuale attività di consulenza tecnica o manageriale nei confronti del Gestore indipendente da parte dell’impresa verticalmente integrata

o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, sono svolti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, commi 1 e 2, e delle finalità di cui al TIUF;

21. l'articolo 14, comma 1, del TIUF il quale prevede che il Gestore indipendente assicuri che l'attività che esso amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;
22. rilevano, infine, gli articoli 15 e 16 del TIUF che stabiliscono, rispettivamente, poteri e obblighi del Responsabile della Conformità e, in particolare, l'obbligo di verificare l'attuazione del Programma di adempimenti da parte del Gestore indipendente e di redigere una relazione annuale, da trasmettere all'Autorità, sulle misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle attività del Gestore indipendente.

#### **QUADRO FATTUALE:**

23. Con il richiamato reclamo, Esperia contestava la violazione, da parte del gestore, degli obblighi in materia di separazione funzionale imposti ai gestori di sistemi di distribuzione elettrica facenti parte di gruppi verticalmente integrati, quale il gruppo cui il gestore appartiene (di seguito: gruppo Enel). In particolare, le iniziali contestazioni riguardavano le presunte violazioni:
  - a) dell'articolo 1 del decreto legislativo 79/99 di recepimento delle direttive comunitarie in merito alla definizione del servizio in concessione prestato da Enel Distribuzione;
  - b) dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 recante l'obbligo del gestore di connettere alla propria rete i soggetti che ne facciano richiesta;
  - c) dell'articolo 38 del decreto legislativo 93/11 in particolare:
    - del comma 1, lettere a) e b) in ragione dell'asserita non indipendenza funzionale e decisionale di e-distribuzione dal gruppo Enel;
    - del comma 1, alla luce della (allora) nuova struttura organizzativa di Enel che, concentrando "*in Unità nazionali gestite da un unico responsabile nazionale [...] tutte le competenze di Enel, dalla produzione alla distribuzione fino alla vendita, avrebbe determinato "una grave violazione" della normativa unbundling, "con una chiara interferenza in Italia di attività in concorrenza con attività che richiedono una necessaria neutralità"*";
    - del comma 1, lettera d), per la mancata nomina del Responsabile della Conformità e per la mancata trasmissione all'Autorità del Programma di adempimenti, da parte del gestore;
    - del comma 2, lettera b) per avere, a detta di Esperia, e-distribuzione utilizzato, a seguito della risoluzione del predetto contratto di trasporto, le informazioni commercialmente sensibili relative al servizio di distribuzione a vantaggio del gruppo Enel e della società di vendita del medesimo gruppo (Enel Energia S.r.l.);

24. con nota in data 14 dicembre 2015 (prot. 36994) l'Autorità ha dichiarato parzialmente inammissibile *in parte qua* il reclamo, limitatamente alla prospettata violazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 avendo riscontrato una sostanziale coincidenza, *ex art. 3, comma 9, della Disciplina*, rispetto alle questioni devolute all'Autorità giudiziaria (procedimento presso il Tribunale di Roma RG n. 25962/2015) relative alla presunta illegittimità della risoluzione del contratto di trasporto stipulato tra Esperia e il gestore; in pari data (con nota prot. 36995) l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento, in merito alla presunta violazione della normativa *unbundling*;
25. inoltre, con nota in data 12 febbraio 2016 (prot. 4349), l'Autorità ha respinto - ed ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria - l'eccezione sollevata dal gestore relativa alla inammissibilità, *ex art. 3, comma 9, della Disciplina*, relativa alle restanti contestazioni in materia di *unbundling*, in ragione della non coincidenza delle questioni devolute alla cognizione dell'Autorità giudiziaria (presunta illegittimità risoluzione del contratto di trasporto) e quelle devolute all'Autorità (presunte violazioni della normativa *unbundling*);
26. in data 17 ottobre 2016 (prot. 30312 del 24 ottobre 2016) - in esecuzione del dispositivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1893/2016 che aveva annullato il citato provvedimento del 12 febbraio 2016 - l'Autorità disponeva l'archiviazione del procedimento, con conseguente arresto del procedimento giustiziale, "*impregiudicato l'esito dell'eventuale impugnazione avverso la sentenza*"; le motivazioni della citata sentenza sono state depositate con la successiva citata sentenza del Tar 36/2017;
27. con sentenza n. 37/17 del 27 gennaio 2017 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di Esperia;
28. in data 1 agosto 2019 con atto stipulato innanzi al notaio Antonio Reschigna (rep. n. 55268/19100) e registrato il 2 agosto 2019 (n. 21488/2019), SRC subentrava nella posizione processuale del Fallimento Esperia S.p.a., acquistando il diritto controverso, nell'ambito del giudizio di appello pendente presso il Consiglio di Stato contro Enel Distribuzione, avverso la citata sentenza del Tar 36/2017 "*(...) con ogni conseguente diritto spettante all'esito del procedimento amministrativo*";
29. infine, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 9 agosto 2019, n. 4220, ha accolto l'appello proposto dal Fallimento Esperia S.p.a. avverso la sentenza del Tar 36/2017, riformandola e per l'effetto ha rigettato il ricorso di primo grado presentato dal gestore.

#### **ARGOMENTAZIONI DI ESPERIA:**

30. Esperia affermava che la violazione dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 93/11 sarebbe stata provata dall'ingiustificata ingerenza del *management* della società capogruppo - Enel - e, in particolare, del responsabile della Funzione Regolatorio e Antitrust e del responsabile Affari legali e Societari nella gestione della risoluzione del contratto di trasporto di energia elettrica concluso

con e-distribuzione. In particolare, Esperia affermava che, durante una “*riunione ufficiale fra Enel Distribuzione ed Esperia, alla presenza dei Direttori e responsabili di Enel Distribuzione, che si è svolta a ridosso della nostra risoluzione del contratto*”, vi sarebbe stata “*l'autorevole, funzionale e decisiva partecipazione di un importante Direttore di Enel Corporate (Enel spa) (con molti testimoni). Tale Direttore ha difeso le tesi di Enel Distribuzione, coordinando gli interventi dei direttori di Enel distribuzione, facendo capire chiaramente che era Corporate che stava gestendo e dirigendo questa pratica*”; inoltre, Esperia affermava, al riguardo, come fosse, dal suo punto di vista, evidente “*che i dirigenti di Enel Distribuzione non erano affatto indipendenti ma sembravano dipendere ed essere coordinati dalla Capo Gruppo*”;

31. Esperia rilevava, altresì, che la nuova organizzazione “a matrice”, adottata - all'epoca dei fatti di reclamo - dal gruppo Enel, avrebbe sotteso ad una gestione unitaria di tutte le attività del suddetto gruppo in Italia, sia per quanto concerne le attività di mercato che per quelle infrastrutturali, e sarebbe quindi stata finalizzata alla massimizzazione dei profitti del gruppo, in palese violazione dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 93/11. Inoltre, tramite un rapporto (Enel-Matrix) redatto da un esperto internazionale di strutture matriciali in merito all'assetto organizzativo del Gruppo Enel, (prot. Autorità 22922 del 9 agosto 2016), Esperia evidenziava, tra l'altro, la presunta contraddittorietà tra la dichiarata indipendenza funzionale di e-distribuzione dalla divisione *Global Infrastructures and Networks* e dalla divisione *Country Italy* e l'effettiva organizzazione a matrice adottata, invece, dal gruppo Enel;
32. in relazione, poi, alla mancata nomina del Responsabile della Conformità e alla mancata adozione del Programma di adempimenti, Esperia faceva rilevare il ritardo con cui e-distribuzione avrebbe adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 93/11. In particolare, Esperia, nel proprio reclamo, evidenziava come “*Enel non abbia nessun programma di eliminazione delle eventuali discriminazioni, ma ovviamente non ha predisposto nessuna organizzazione conosciuta ed indipendente, come prescrive la legge, per garantirne l'attuazione e la validità*”; a tale proposito, Esperia sosteneva che l'individuazione del Responsabile della Conformità, a partire dal 2011, le avrebbe consentito di rivolgersi a detto soggetto, per contestare la violazione della normativa in materia di separazione funzionale e limitare, in tal modo, “*i danni causati ad Esperia e all'intero mercato*”;
33. infine, Esperia affermava che “*la presenza di comunicazioni di Enel Energia (concorrente sul mercato della vendita) ai clienti di Esperia invitandoli a scegliere Enel Energia, (ampiamente dimostrate ed ammesse dalla stessa Enel Energia), ancor prima che arrivasse la lettera di Enel Distribuzione che annunciava la eliminazione di Esperia, è un chiaro sintomo di violazione da parte di Enel società verticalmente integrata*” delle norme di cui all'articolo 38, comma 1 e 2, lettera b), del decreto legislativo 93/11.



#### ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

34. il gestore affermava di aver adempiuto, nel periodo 2007 - 2015, a tutti gli obblighi in materia di separazione funzionale previsti dal TIU, tra cui, in particolare, la nomina di un Gestore indipendente dotato dei poteri e dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, la trasmissione all'Autorità del Programma di adempimenti e la nomina del Garante delle informazioni commercialmente sensibili prevista dall'articolo 15 del TIU; e-distribuzione affermava, inoltre, di aver adempiuto, a partire dal 1° gennaio 2016, agli obblighi in materia di separazione funzionale previsti dal TIUF. In particolare, e-distribuzione avrebbe provveduto alla:
- a) nomina di un Gestore indipendente, individuato, per il 2015, all'interno del consiglio di amministrazione della società, nella figura dell'amministratore delegato (art.11, comma 5, del TIU) e, dal 2016, in un comitato esecutivo composto da consiglieri indipendenti (art. 9, comma 2, del TIUF);
  - b) nomina, quale componente del Gestore indipendente (e del comitato esecutivo all'interno del consiglio di amministrazione), del responsabile dei rapporti commerciali di e-distribuzione, che è poi colui che avrebbe gestito il rapporto contrattuale con Esperia;
  - c) inclusione, nel Gestore indipendente, di personale con funzioni dirigenziali apicali, in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del TIU e dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del TIUF;
  - d) nomina del Responsabile della Conformità;
  - e) integrazione dello statuto societario, in ossequio agli obblighi di separazione funzionale in tema di nomina del Gestore indipendente, dei poteri a questo conferiti, e dei requisiti di indipendenza dei componenti dello stesso Gestore e del Responsabile della Conformità;
  - f) separazione del marchio e della denominazione sociale da quelli delle altre imprese del gruppo Enel, a partire dal 30 giugno 2016, come previsto dal TIUF;
  - g) aggiornamento delle informazioni contenute nel Programma degli adempimenti a seguito delle previsioni introdotte dal TIUF;
35. inoltre, il gestore evidenziava che l'intervento, con mero ruolo di supporto, alla "riunione ufficiale fra Enel Distribuzione ed Esperia" del Responsabile della Funzione Regolatorio e Antitrust Italia di Enel e del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari di Enel Italia S.r.l., sarebbe stato riconducibile ad una funzione di *staff* centrale, senza alcuna ingerenza nella concreta gestione del rapporto contrattuale con Esperia, integralmente rimessa ai responsabili delle competenti strutture di e-distribuzione e del Gestore indipendente. Ad avviso del gestore la riunione in questione "è con molta probabilità quella tenutasi presso gli Uffici di Enel Distribuzione ....il 04.03.2015... per esplorare la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva che consentisse di ripristinare il rapporto contrattuale interrottosi a seguito dell' inadempimento di Esperia alla diffida di adempiere in data 6.02.2015"; il gestore sostiene, altresì, che l'oggetto della riunione non poteva essere la risoluzione contrattuale "che era già stata decisa ed

*eseguita in data antecedente (con decorrenza 23 febbraio 2015 a seguito dell'inadempimento di Esperia alla diffida ad adempiere in data 6 febbraio 2015);*

36. il gestore evidenziava, altresì:

- di aver stipulato un contratto per la fornitura di servizi con Enel Italia S.r.l., società del gruppo Enel che si occupa dell'erogazione di servizi generali e amministrativi alle società del gruppo Enel operanti in Italia; in particolare, nell'ambito di tale attività, Enel Italia S.r.l. offre alle imprese del gruppo operanti in Italia supporto regolatorio, legale e societario;
- che l'organigramma del gruppo Enel, ove è riportata l'organizzazione a matrice adottata dal gruppo a partire da luglio 2014, forniva una mera rappresentazione della collocazione delle attività dal punto di vista geografico e tecnologico, ma da esso non discendeva alcun vincolo gerarchico o funzionale per e-distribuzione, il cui amministratore delegato rispondeva solo ed esclusivamente al consiglio di amministrazione di e-distribuzione medesima;
- che le divisioni *Global Infrastructures and Networks* e *Country Italy* non costituiscono autonomi soggetti giuridici; in particolare, la divisione "*Country Italy*" non coincide con Enel Italia S.r.l., bensì trattasi di mera articolazione organizzativa, la quale prescinde dalle strutture societarie sottostanti che hanno conservato la propria autonomia funzionale, fermo restando l'attività di indirizzo e coordinamento svolta dalla capogruppo Enel, tramite la suddetta divisione;
- che i componenti del Gestore Indipendente e del Responsabile della Conformità di e-distribuzione rispettano i requisiti di indipendenza previsti dal TIUF;
- che, in conformità a quanto stabilito dal TIUF, è stata predisposta, per i componenti del Gestore indipendente, con riferimento agli anni 2015 e 2016, una clausola, integrativa del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che prevedeva che il mero rispetto delle disposizioni del TIUF non possa costituire causa di licenziamento o trasferimento ad altra attività dell'impresa verticalmente integrata;
- di aver gestito gli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto con Esperia in conformità alla regolazione posta dall'Autorità in materia e di non aver adottato una gestione discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili relative ai clienti di Esperia come, peraltro, dimostrato dalla bassa percentuale di clienti acquisiti, a seguito della citata risoluzione contrattuale, da Enel Energia S.p.A.;
- di aver gestito le informazioni commercialmente sensibili, relative all'attività di distribuzione, in piena conformità a quanto previsto sia dal TIU che dal TIUF, mediante l'adozione di sistemi informativi, banche dati separate da quelle gestite dalle altre imprese del gruppo Enel, e procedure interne *ad hoc*, come evidenziato, peraltro, nei Programmi di adempimenti trasmessi all'Autorità in risposta alla richiesta di informazioni del 27 luglio 2016 (prott. Autorità 22643 e 22647 del 5 agosto 2016).

**ARGOMENTAZIONI DI ENEL S.P.A.:**

37. Enel sosteneva che e-distribuzione avrebbe mantenuto, nell'ambito del nuovo modello organizzativo a matrice, la piena indipendenza per quanto riguarda le attività di propria competenza, ferma restando l'attività di indirizzo e coordinamento svolta dal gruppo societario di appartenenza, nel rispetto della normativa e della regolazione in materia di *unbundling*. A tal fine, Enel osservava che e-distribuzione *“ha mantenuto, in continuità col passato, una apposita struttura organizzativa indipendente da quelle di Gruppo e un opportuno sistema di governance volti a garantire l'autonomia gestionale e l'indipendenza delle decisioni della società. In particolare, ai sensi della delibera 11/07, come aggiornata anche dalla recente delibera 296/15/R/com, ED ha costituito il Gestore Indipendente, i cui componenti sono dotati dei requisiti di indipendenza rispetto al Gruppo societario previsti dalle suddette delibere, e che ha la responsabilità di gestire in maniera autonoma tutte le attività rilevanti della società. Tra i componenti del Gestore Indipendente è presente anche il responsabile dei rapporti commerciali di Enel Distribuzione ad ulteriore garanzia della terzietà e della piena riservatezza delle informazioni nella gestione di tali attività”*;
38. Enel affermava, pertanto, che *“l'assenza di alcun rapporto gerarchico e funzionale tra gli organi direttivi di Enel Distribuzione e le altre strutture dell'impresa verticalmente integrata denota l'assoluta infondatezza delle contestazioni di Esperia circa il presunto “regime di subordinazione” nell'ambito del quale opererebbe il management di Enel Distribuzione rispetto alle altre strutture di Enel S.p.A.”* e, conseguentemente, *“la piena conformità della struttura organizzativa di Enel S.p.A. rispetto alla disciplina unbundling a tutela dell'autonomia funzionale e decisionale del gestore del sistema di distribuzione”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI A SEGUITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO CON NOTA DEL 19 SETTEMBRE 2019 (PROT. AUTORITÀ 23810)**

##### **ARGOMENTAZIONI DI SRC:**

39. SRC chiede che *“il procedimento avviato con il reclamo proposto dalla società Esperia in data 9 Novembre 2015, venga immediatamente ripreso e portato a compimento, essendo stato rimosso ogni legittimo impedimento alla sua prosecuzione in virtù della sentenza n.4220 del 20 Giugno 2019 pronunciata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato”*;
40. in particolare, SRC, in considerazione dell'acquisto *“dalla Esperia spa in Liquidazione in fallimento della posizione processuale nei giudizi riassunti dal fallimento tra i quali quello pendente innanzi il CdS con il numero di R.G. 488/2017 (fallimento Esperia c/ Enel Distribuzione)”* ritiene di essere *“pienamente titolare di diritti ed interessi - anche morali - a vedere affermata, nelle competenti sedi, la responsabilità di Enel in ordine alla dedotta violazione della normativa in materia di unbundling”*;
41. con riferimento all'eccezione del gestore, relativa alla presunta carenza di legittimazione attiva di SRC, quest'ultima osserva che *“analoga questione è già*

*stata sollevata da E-Distribuzione nell'ambito del giudizio celebratosi dinanzi al Consiglio di Stato e definito con la citata sentenza n. 4220/2019, con la quale è stato chiarito, che la procedura in oggetto...può essere proseguita...anche in caso di fallimento di uno degli operatori economici, in quanto alla società subentrano nel rapporto controverso gli organi fallimentari competenti”;*

42. infine, con riferimento all'istanza di archiviazione presentata da e-distribuzione, SRC evidenzia che *“i fatti oggetto del reclamo Esperia e quelli considerati nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati in maniera officiosa, sono assolutamente diversi e non coincidono neppure in parte”*, e insiste per *“proseguire nella trattazione del reclamo...e giungere, nei tempi fissati, all'adozione del provvedimento finale...”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DELL'ING. FILIPPO GIACOMO GIUSTO:**

43. L'ing. Giusto chiede che *“il procedimento avviato con il reclamo proposto dalla società Esperia in data 9 Novembre 2015, venga immediatamente ripreso e portato a compimento, essendo stato rimosso ogni legittimo impedimento alla sua prosecuzione in virtù della sentenza n.4220 del 20 Giugno 2019 pronunciata dalla VI Sez. del Consiglio di Stato”*;
44. in particolare, l'ing. Giusto, in quanto socio ed amministratore della fallita società Esperia, chiede che il procedimento attivato dinanzi all'Autorità venga immediatamente riattivato, ciò in quanto *“titolare di diritti ed interessi – anche morali – a vedere affermata, nelle competenti sedi, la responsabilità di Enel in ordine alla dedotta violazione della normativa in materia di unbundling”*;
45. con riferimento all'istanza di archiviazione presentata dal gestore, l'ing. Giusto evidenzia come *“i fatti oggetto del reclamo Esperia e quelli considerati nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati in maniera officiosa, sono assolutamente diversi e non coincidono neppure in parte”*, e insiste per *“proseguire nella trattazione del reclamo...e giungere, nei tempi fissati, all'adozione del provvedimento finale...”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DI E-DISTRIBUZIONE:**

46. Il gestore richiede l'archiviazione del reclamo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Disciplina, in ragione della evidente identità di fattispecie che, a suo avviso, caratterizza il reclamo medesimo e i due procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità con la determinazione DSAI/60/2018/eel e la determinazione DSAI/19/2019/eel, tutti volti all'accertamento di violazioni della *“disciplina unbundling”*;
47. il gestore, inoltre, contesta la mancanza della domanda (ovvero dell'esposizione di uno specifico *petitum*), in quanto, secondo e-distribuzione, il reclamo *“lungi dal richiedere alcunché, si limita ad ipotizzare una serie di violazioni della normativa unbundling, senza neanche curarsi di precisare...quali conseguenze pregiudizievoli scaturirebbero da tali violazioni”*;

48. infine, il gestore contesta la carenza di legittimazione attiva in capo a SRC, in quanto non essendo presente nell'elenco degli operatori di settore predisposto dall'Autorità, non potrebbe presentare reclamo ai sensi della Disciplina.

**ARGOMENTAZIONI DI ENEL S.P.A.:**

Enel non ha prodotto alcuna documentazione.

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

49. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rispetto, da parte del gestore, degli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) previsti dal decreto legislativo 93/11, dal TIU e, a partire dal 1° gennaio 2016, dal TIUF, nella gestione della risoluzione del contratto di trasporto di energia elettrica - con decorrenza 23 febbraio 2015 - intercorrente tra Esperia ed e-distribuzione. A questo proposito, preme ricordare come il tema della risoluzione del contratto di trasporto, introdotto da Esperia con il suo reclamo, esuli dal perimetro della presente trattazione - in quanto oggetto della sentenza del Tribunale di Roma 11 gennaio 2019, n. 79 - che resta quello delineato con la comunicazione di avvio del 14 dicembre 2015 (prot. Autorità 36995 del 14 dicembre 2015).

***Questioni preliminari relative alla richiesta di archiviazione del reclamo***

50. In primo luogo, prima di passare all'analisi del merito della controversia, è necessario esaminare alcune questioni preliminari sollevate dal gestore che riguardano:
- a) la asserita assenza della domanda, in quanto il reclamo difetterebbe di uno specifico "*petitum*", atteso che prospetterebbe una serie di violazioni della normativa *unbundling* senza precisare quali conseguenze pregiudizievoli, per Esperia, scaturirebbero da tali violazioni potendo, dunque, al più valere quale mera segnalazione per possibili interventi dell'Autorità;
  - b) la asserita assenza del c.d. pre - reclamo *ex art. 3* della Disciplina, nei confronti del gestore, in quanto Esperia ha presentato il reclamo, in data 9 novembre 2015, contestualmente all'Autorità e al gestore, non allegando la sussistenza dei presupposti di urgenza, richiesti dalla citata disposizione ai fini della contestualità;  
a seguito della prosecuzione dell'istruttoria, il gestore ha inoltre dedotto:
  - c) la presunta carenza di legittimazione attiva di Esperia e di SRC, in quanto sarebbero prive della qualifica di "operatore", richiesta dalla Disciplina ai fini della presentazione del reclamo. Esperia perché in stato di fallimento, mentre SRC perché non è presente nell'elenco dell'anagrafica operatori tenuto dall'Autorità, ai sensi della deliberazione GOP 35/08;
  - d) l'asserita "*identità di fattispecie*" ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della Disciplina tra il reclamo *de quo* ed i procedimenti sanzionatori - avviati

dall’Autorità, con la determinazione DSAI 60/2018/eel verso il gestore, e con la determinazione DSAI 19/2019/eel verso Enel - atteso che anche tali procedimenti riguarderebbero i medesimi fatti denunciati da Esperia in sede di reclamo, dai quali emergerebbe la violazione della medesima normativa in materia di *unbundling*;

51. ciò premesso, con riferimento alle questioni *sub a)* e *b)* del precedente punto n. 50, si rileva che i rilievi mossi dal gestore non sono condivisibili e ciò trova conferma anche nella circostanza che tali questioni risultano già essere state dedotte dallo stesso gestore in sede di avvio del presente procedimento, nell’ambito del ricorso giurisdizionale avverso la citata nota dell’Autorità del 12 febbraio 2016 (prot. 4349). Ebbene, sia la sentenza del Tar Lombardia 36/2017 che la successiva pronuncia del Consiglio di Stato 4220/2019 non hanno censurato tali profili.
52. con riferimento alle questioni *sub c)*, si rileva che Esperia, al momento della presentazione del reclamo, era un operatore della filiera elettrica; SRC - subentrata ad Esperia nel diritto controverso - è da considerarsi, parimenti, un operatore della filiera elettrica, come risulta dall’oggetto sociale da cui si evince che la società svolge, tra l’altro, “*attività di acquisto, vendita, commercializzazione di prodotti servizi e sistemi afferenti al settore di energia elettrica, gas...*”. Inoltre, la Disciplina non richiede ai fini della presentazione del reclamo la previa iscrizione all’elenco dell’anagrafica operatori. Per cui anche tale eccezione deve essere disattesa;
53. infine in relazione alla questione *sub d)*, è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Disciplina, viene disposta l’archiviazione del reclamo, tra l’altro, qualora “*per la fattispecie oggetto dell’istanza sia stato avviato dall’Autorità un procedimento per l’esercizio dei poteri di cui alla lettera c) e d) dell’articolo 2, comma 20 della legge 14 novembre 1995, n. 481*”, ossia qualora i due procedimenti di competenza dell’Autorità - quello avviato su istanza di parte (giudiziale) e quello avviato d’ufficio (sanzionatorio) - attengano a questioni esattamente coincidenti, cioè fondate sugli stessi fatti dai quali emergerebbe la possibile violazione della medesima normativa;
54. nel caso di specie tale coincidenza non è rinvenibile, in quanto Esperia nel proprio reclamo contesta alcune violazioni da parte del gestore che sono così riassumibili: *i)* la non indipendenza decisionale e funzionale del gestore dal gruppo Enel; *ii)* l’adozione di un’organizzazione matriciale, articolata in divisioni per dimensione tecnologica e territoriale, che prevede la dipendenza gerarchica e funzionale di e-distribuzione, da un lato, dalla divisione “*Global Infrastructure and Networks*” e, dall’altro, dalla divisione “*Country Italy*”; *iii)* la mancata nomina del Responsabile della Conformità e la mancata adozione del programma di adempimenti che avrebbero probabilmente impedito che e-distribuzione assumesse comportamenti discriminatori verso Esperia; *iv)* la gestione discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili, da parte di e-distribuzione, a vantaggio del gruppo Enel ed in particolare della società di vendita del gruppo Enel, a seguito della risoluzione del contratto di trasporto con Esperia;
55. ciò posto, si rileva che le richiamate violazioni afferiscono a norme astratte e/o fattispecie concrete del tutto differenti da quelle che hanno costituito il presupposto

per l'avvio dei procedimenti sanzionatori in parola. Al riguardo si osserva che le violazioni contestate in questi ultimi procedimenti attengono a condotte del gestore e di Enel che sono estranee all'oggetto dell'odierno reclamo, trattandosi, in particolare, della violazione di e-distribuzione degli obblighi di gestire, secondo criteri di efficienza ed economicità, l'attività di distribuzione di energia elettrica (eventualmente anche a seguito di un invito della capogruppo Enel) nonché degli obblighi di valorizzazione e documentazione dei contratti infragruppo e del mancato rispetto dei requisiti di indipendenza di un componente del Responsabile della Conformità;

56. indi, risulta evidente come le violazioni e i fatti giuridicamente rilevanti, oggetto di accertamento nell'ambito della trattazione della controversia *de qua*, non possano considerarsi sovrapponibili o coincidenti con quelli oggetto di accertamento nell'ambito dei richiamati procedimenti sanzionatori. Dunque anche questa eccezione appare priva di pregio.

### ***Questioni di merito***

57. Con riferimento al merito della controversia e in particolare alle specifiche condotte di e-distribuzione, censurate da Esperia nel reclamo, si rileva che sussiste l'interesse di quest'ultima - all'epoca della presentazione dello stesso - ed ora di SRC, (subentrata nel diritto controverso) ad ottenere una decisione, da parte dell'Autorità, relativa all'incidenza della asserita violazione della normativa in materia di *unbundling* funzionale, in merito alle modalità di gestione della risoluzione del contratto di trasporto tra il gestore ed Esperia;

58. ciò premesso, si rileva:

- a) che l'obbligo di nomina del Responsabile della Conformità, da parte dell'impresa di distribuzione, è stato previsto dal TIUF (art. 15) solo a partire dal 1 gennaio 2016 (punto 3 della Deliberazione 296/2015/R/com). Al riguardo si rileva che il gestore ha fornito, nel corso dell'istruttoria, evidenza di aver adempiuto a tale obbligo in data 23 dicembre 2015, producendo un estratto del verbale della relativa nomina da parte del Cda, unitamente alla costituzione di un comitato esecutivo all'interno del medesimo Cda, che avrebbe agito quale Gestore indipendente. Inoltre, quanto alla doglianza di Esperia relativa alla mancata possibilità di rivolgersi al Responsabile della Conformità al fine di lamentare il mancato adempimento degli obblighi di separazione funzionale e ridurre, in tal modo, i "*danni causati ad Esperia e all'intero mercato*", si rileva che tra gli obblighi del Responsabile della Conformità non rientra quello di dirimere eventuali controversie tra Gestore indipendente e terzi. Il Responsabile della Conformità, i cui poteri e obblighi sono espressamente previsti e declinati dagli articoli 15 e 16 del TIUF, costituisce, infatti, una figura posta a garanzia del rispetto degli obblighi di separazione funzionale da parte del Gestore indipendente; e, proprio in quest'ottica, il Responsabile della Conformità è tenuto, tra l'altro, a predisporre e trasmettere all'Autorità un rapporto annuale

- sulle misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle attività del Gestore indipendente;
- b) per quanto riguarda, invece, l'ingerenza - lamentata da Esperia - di figure dirigenziali del gruppo Enel, nella gestione, da parte di e-distribuzione, della risoluzione del contratto di trasporto ed in particolare nella riunione tenutasi il 4 marzo 2015, svoltasi a ridosso della citata risoluzione contrattuale, si osserva quanto segue. Nel corso dell'istruttoria non sono emerse evidenze probatorie relative alla suddetta asserita ingerenza del responsabile della Funzione Regolatorio e Antitrust di Enel S.p.A. nonché del responsabile della Funzione Affari Legali e Societari di Enel Italia S.r.l., tali da evidenziare la mancata indipendenza funzionale e decisionale del *management* del gestore, presente alla suddetta riunione, rispetto alle altre strutture del gruppo Enel. Peraltro l'articolo 13, comma 4, del TIUF riconosce espressamente, nell'ambito del gruppo societario di appartenenza, all'impresa verticalmente integrata, la facoltà di svolgere, nel rispetto delle finalità del TIUF, attività di direzione e coordinamento, nonché attività di consulenza tecnica o manageriale nei confronti del Gestore Indipendente. Inoltre, si rileva che in sede istruttoria è emerso che l'allora *management* di e-distribuzione, che ha gestito la vicenda della risoluzione del contratto di trasporto con Esperia, era in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa in materia di separazione funzionale, come risulta dall'esame delle procure attribuite per gli anni 2015 e 2016; alla luce di ciò, non possono, pertanto, essere accolte le censure di Esperia;
- c) in merito, poi, all'ulteriore doglianza mossa da Esperia, con riguardo alla presunta gestione, da parte di e- distribuzione, in esito alla citata risoluzione contrattuale, di informazioni commercialmente sensibili a favore del gruppo Enel ed in particolare di Enel Energia S.r.l., si fa presente quanto segue. Dall'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione 137/2015/E/eel - sulle modalità di gestione da parte del gestore della risoluzione del contratto di trasporto con l'utente Esperia e conclusasi con deliberazione 311/2016/E/eel - non sono emersi elementi tali da dimostrare che il gruppo Enel ed in particolare Enel Energia S.r.l. abbiano, a seguito della risoluzione contrattuale, tratto vantaggio dalla gestione, da parte di e-distribuzione, di informazioni commercialmente sensibili relative ai clienti di Esperia. Infatti è emerso che solo una minima parte dei clienti di Esperia (13 clienti finali associati al 1,8% dei consumi annui complessivi dei clienti coinvolti nella risoluzione) che hanno optato per il libero mercato, è transitata all'impresa di vendita del gruppo Enel (Enel Energia S.r.l.);
- d) infine, non si può fare a meno di rilevare come, dai programmi di adempimento predisposti da e-distribuzione e trasmessi all'Autorità, risultino adempiuti gli obblighi *pro tempore* vigenti previsti dal TIU e dal TIUF in ordine alla separazione fisica e logistica delle banche dati di e-distribuzione da quelle gestite dalle altre imprese del gruppo Enel, alla nomina di un garante per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, nonché alla previsione di specifiche procedure interne per la gestione di tali informazioni.



59. In conclusione, alla luce degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria e nei limiti dell'accertamento svolto ai fini della risoluzione della presente controversia, non si ravvisano violazioni, da parte di e-distribuzione, degli obblighi di separazione funzionale per cui si procede, e pertanto il reclamo non può essere accolto

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Esperia S.p.A. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*